

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) NELLA REGIONE
BASILICATA PER L'ANNO 2016**

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E DELLE
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA) PER
L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' DI CUI AL
REGOLAMENTO (UE) 1306/2013 e DM 3536/2016**

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni.
 - Articolo 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": "sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni".
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Recepimento regionale

- Deliberazione G. R. n. 508 del 25 marzo 2002 "Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e protezione delle acque" (B.U.R. n°25 del 16/04/2002)
- Deliberazione G. R. n. 1985 del 19 dicembre 2006 "Analisi dei dati di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione"
- Deliberazione del Consiglio Regionale 6 giugno 2006 n. 119 "art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/99 – Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (B.U.R. n. 34 del 10-07-2006)
- Deliberazione G. R. 17 ottobre 2006 n. 1505 "Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola: definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica" (B. U. R. n. 67 del 01-11-2006)

- Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2007 n. 338 – “Programma d’azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: modifiche ed integrazioni” (BUR n.57 del 16/12/2007).
- Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2008 n.727 .“Programma d’azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica “Rettifica e integrazione dell’All. C –Piano di utilizzazione agronomica (PUA)” (BUR n.28 del 2/7/2008).
- Deliberazione G.R. n.156 del 14 febbraio 2013 “ Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione dell’art. 36 comma 7-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 , convertito in legge n.221 del 17/12/2012.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 del 08/02/2016 ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 1.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell’art.22, comma 1, del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 , si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

In ottemperanza a quanto previsto dal TITOLO V del D.M. del 07/04/2006 e da quanto stabilito dal Programma d’Azione della Basilicata e dalle relative Istruzioni Tecnico Operative di cui ai succitati atti regionali, si distinguono le diverse tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da nitrati:

ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA BASILICATA

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Basilicata corrispondono ai territori dei comuni di : **Bernalda , Pisticci , Scanzano Jonico , Policoro , Nova Siri , Rotondella e Montalbano Jonico .**

L’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è soggetta a disposizioni tecnico-amministrative in ragione delle diverse tipologie aziendali e secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi e sintetizzate nell’allegato E. del Programma d’Azione.

La Provincia è l’Ente preposto a ricevere, dal legale rappresentante dell’azienda che effettua l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, i seguenti documenti:

- a) Comunicazione;
- b) Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) o Piano di Fertilizzazione (PdF);

Devono essere, inoltre, rispettati, in funzione delle tipologie aziendali, gli adempimenti amministrativi riguardanti la tenuta di:

- a) Registro aziendale;

- b) Documento di Trasporto.

COMUNICAZIONE

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione alla Provincia della Comunicazione.
2. Gli obblighi di Comunicazione sono differenziati in funzione della tipologia aziendale come di seguito riportato:
 - a) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 Kg per anno devono presentare la Comunicazione completa;
 - b) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 1000 e 3000 Kg per anno devono presentare la Comunicazione semplificata;
 - c) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici inferiore a 1000 Kg per anno sono esonerate dall'obbligo di Comunicazione;
3. La Comunicazione, redatta da un tecnico agricolo abilitato, deve essere presentata alla Provincia, dal legale rappresentante dell'azienda, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve essere rinnovata ogni cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare, entro 45 giorni dall'evento, le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all'applicazione.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE COMPLETA

La comunicazione completa, deve contenere le seguenti informazioni:

1. identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché corografia alla scala opportuna dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad esso connessi;
2. per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici:
 - a) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 dell'allegato D del Programma d'azione;
 - b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;
 - c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la Tabella 1 dell'allegato D del Programma d'azione, e tenendo conto degli apporti meteorici;
 - d) tipo di alimentazione, fonte di approvvigionamento e stime dei consumi idrici;

- e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni;
3. per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici:
- a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque di lavaggio di strutture;
 - b) volume degli effluenti assoggettati ad altre forme di trattamento diverse dallo stoccaggio;
 - c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle tabelle dell'allegato D al Programma d'Azione. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui deve essere fornita dettagliata descrizione nella relazione tecnica di cui sopra da allegare alla Comunicazione;

4. per le attività relative allo spandimento degli effluenti zootecnici:
- a. Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso;
 - b. estensione dei terreni non destinati ad uso produttivo;
 - c. individuazione degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - d. ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
 - e. distanza tra i contenitori di stoccaggio e i diversi corpi aziendali destinati all'applicazione degli effluenti;
 - f. tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.
5. Indicazione del recapito degli effluenti prodotti in eccedenza rispetto al quantitativo massimo applicabile al suolo.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

La comunicazione semplificata, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché corografia alla scala opportuna dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad essa connessi;
- b) Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue attestazione del relativo titolo d'uso;
- c) estensione dei terreni non destinati ad uso produttivo;
- d) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;
- e) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio delle strutture e delle acque reflue;
- f) Indicazione del recapito degli effluenti e/o delle acque reflue prodotti in eccedenza rispetto al quantitativo massimo applicabile al suolo.

IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) E IL PIANO DI FERTILIZZAZIONE (PdF)

1. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto di azoto alle colture.
2. L'apporto di azoto alle colture di cui al punto 1 corrisponde:
 - alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa;
 - all'apporto di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
 - all'azoto da deposizione atmosferica;
 - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue;
 - all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992.
1. Per una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione azotata deve essere redatto il PUA o il PdF, volti a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate, rispettando il limite di 170 Kg/ha per anno.

2. L'obbligo riguardante la redazione del PUA e del PdF è differenziato in funzione dei quantitativi di azoto al campo da effluenti zootecnici o di azoto totale utilizzati dall'azienda , come di seguito riportato:
- a) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 kg/anno devono redigere il PUA;
 - b) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno devono redigere il PdF;
 - c) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto totale uguale o inferiore a 1000 kg/anno sono esonerate dal redigere il PUA e il PdF.

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)

1. Il PUA, da allegarsi alla Comunicazione, deve essere redatto da un tecnico agricolo abilitato. Per la sua redazione, devono essere acquisiti i dati agronomici di dettaglio per aree aziendali omogenee per la definizione dei seguenti elementi:
 - a) dosi di azoto da utilizzare per coltura e/o avvicendamento da applicare a livello di area aziendale omogenea tenendo conto dei fabbisogni per coltura;
 - b) tipi di fertilizzanti e/o di acque reflue e rispettive quantità, in considerazione degli indici di efficienza;
 - c) modalità di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc..
2. Nel PUA devono essere determinati i seguenti parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo-pianta:
 - fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
 - apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.
3. L'equilibrio tra l'apporto di azoto alle colture e il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture può essere giustificato in via approssimata, attraverso l'uso di metodi del bilancio dell'azoto, come ad esempio la seguente equazione:

$$N_c + N_f + AN + (K_c \times FC) + (K_o \times FO) = (Y \times b)$$

Al primo membro dell'equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da quantificare nel modo seguente:

- a) NC = disponibilità di N derivante da precessioni colturali.
- b) NF = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente.

In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame dell'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

- c) AN = apporti naturali, consistenti in:
 - fornitura di azoto dal suolo (l'azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e idrico e l'intensità delle lavorazioni)
 - fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche
- d) FC è la quantità di N apportata col concime chimico o minerale;
- e) KC è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico (FC).
- f) FO è la quantità di N apportata con il concime organico.
- g) KO è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (FO). Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e della struttura del suolo.

Al secondo membro dell'equazione di bilancio compaiono le asportazioni colturali che si calcolano moltiplicando i coefficienti unitari di asportazione (b) per la produzione che, ragionevolmente, in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti, si prevede di ottenere (Y).

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PdF (Piano di Fertilizzazione)

Le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno sono tenute a redigere il PdF al fine di giustificare l'utilizzo dei fertilizzanti azotati secondo le seguenti modalità:

- a) per la concimazione di colture erbacee, foraggiere, orticole e sementiere : stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali (asportazioni unitarie moltiplicate per la resa prevista) e comunque entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri di campo e sperimentali;

- b) per la concimazione delle colture arboree da frutto e vite: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base).

REGISTRO AZIENDALE

1. Le aziende tenute alla presentazione della Comunicazione e/o del Pdf sono obbligati a tenere un "Registro aziendale" sul quale devono annotare gli spandimenti di fertilizzanti azotati nei siti di spandimento.
2. Il "Registro aziendale", sarà composto da fogli numerati e vidimati dalla Provincia e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.

TRASPORTO

1. Per il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Programma d'azione, all'esterno del sito di produzione è obbligatorio il documento di trasporto, contenente le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
 - e) gli estremi della Comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato.
2. Il documento di trasporto deve essere compilato dal rappresentante legale dell'azienda produttrice e conservato per cinque anni a decorrere dalla data del trasporto. Copia di tale documento deve essere consegnata dal trasportatore al destinatario che lo deve conservare per cinque anni.

STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI

Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti in periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità di stoccaggio di seguito indicate.

CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI MATERIALI PALABILI

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato D del Programma d'Azione. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo purché gli stessi siano protetti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche.

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1 dell'allegato D del Programma d'Azione. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2.5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca >65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate nonché le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di emanazione del Programma d'Azione.

Per i restanti contenitori l'adeguamento deve avvenire entro la fine del 2008.

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni, fatto salvo quanto detto prima per gli allevamenti avicoli, e per un periodo non superiore a tre mesi; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'adeguata impermeabilizzazione del suolo.

Divieti di accumulo di letami

L'accumulo di letami su suolo agricolo è vietato:

- a meno di 30 metri di distanza dai corsi d'acqua;
- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- sullo stesso suolo per più di una stagione agraria.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Le norme riguardanti lo stoccaggio devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $k > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al tempo di stabulazione, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini.

b) 150 giorni per tutti gli altri allevamenti ed in assenza degli assetti colturali di cui alla lettera a).

Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato D del Programma d'Azione.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

GESTIONE DELL'USO DEL SUOLO (ROTAZIONI ED AVVICENDAMENTI, SISTEMAZIONI, LAVORAZIONI)

Le linee operative che si devono adottare vanno dall'adozione degli avvicendamenti, che non lascino a lungo il terreno scoperto, all'interramento delle paglie e dei residui di vegetazione in genere, attraverso una corretta gestione delle lavorazioni del terreno

E' possibile ridurre le perdite indesiderate di nitrati per percolazione mediante un'appropriata gestione dell'uso del suolo.

Divieti

- Sono vietati gli avvicendamenti colturali che prevedono più di due colture primaverili – estive successive;
- E' vietata la bruciatura delle stoppie e dei residui di coltivazione in genere.
- E' vietato l'uso di frese in terreni con una pendenza superiore al 20%.
- Fatta eccezione per le colture cerealicole e industriali, e le lavorazioni finalizzate all'interramento dei residui colturali o delle paglie, è vietato lavorare i terreni a profondità superiori a 30 cm

Obblighi

- Nel caso sia stata coltivata una leguminosa, è necessario che questa coltura sia seguita in alternanza da altra coltura che utilizza molto azoto;
- le lavorazioni del terreno nei frutteti devono essere fatte con attrezzi a bassa velocità periferica;
- Assicurare la copertura del suolo nel periodo autunno-vernino con inerbimento naturale o artificiale;

- Per le colture arboree praticate in aree con pendenza media superiore al 10% ed in presenza di pericoli di ruscellamento delle acque in eccesso e di erosione superficiale, adottare l'inerbimento dell'interfila;
- In caso di terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, è obbligatorio realizzare solchi acquai temporanei, o in alternativa, laddove la pendenza del terreno (>8%) pregiudichi la sicurezza dell'impiego delle macchine, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza.

GESTIONE DELL'ACQUA DI IRRIGAZIONE

L'irrigazione può contribuire all'inquinamento delle acque di falda mediante il movimento dell'acqua irrigua, sia in verticale (dalla superficie agli strati più profondi) che orizzontalmente per scorrimento superficiale.

Divieti

- E' vietata l'irrigazione per scorrimento su terreni che abbiano una pendenza superiore al 3% e comunque su tutte quelle colture il cui apparato radicale non interessi uno strato di terreno di almeno 25 cm.

Norme generali

Per ridurre il rischio delle perdite di azoto per lisciviazione e per scorrimento superficiale, ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni e comunque evitando di effettuare le concimazioni in assenza delle colture.

Al fine di contenere le dispersioni dei nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione adottate e le altre misure adottate devono prevedere:

- Uniformità di distribuzione del fertilizzante.
- L'elevata utilizzazione dell'elemento fertilizzante ottenibile con l'adozione di buone e corrette pratiche agricole, comprendente la somministrazione dell'azoto il più vicino possibile al momento della sua utilizzazione da parte della coltura.

- Il frazionamento della dose con ricorso a più applicazioni nel ciclo colturale facendo ricorso a quei metodi di spandimento che minimizzano le emissioni di azoto in atmosfera.
- La corretta applicazione ai terreni di fertilizzanti (concimi chimici, effluenti di natura zootecnica o qualsiasi altra forma di fertilizzante) conformemente a quanto disposto dalla normativa del CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola).
- L'uso di sistemi di rotazione delle colture nella gestione del suolo conformemente a quanto disposto dal CBPA.

Le fertilizzazioni effettuate, o qualunque altra forma di intervento che apporta azoto ai suoli, non devono in ogni caso apportare un quantitativo di azoto per tipo di coltura per ettaro e per anno superiore a 210 kg inteso come quantitativo medio aziendale, considerando che i contributi da effluenti di allevamento non devono comunque superare i 170 kg di azoto e devono essere giustificati a seconda dei casi dal piano di fertilizzazione o dal piano di utilizzazione agronomica degli effluenti.

- Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone non vulnerabili, quanto stabilito al precedente punto vale elusivamente per la parte che ricade nella zone vulnerabile.

FERTILIZZAZIONE AZOTATA

Divieti

Fatta eccezione per gli effluenti di allevamento per i quali valgono le disposizioni di cui al paragrafo "USO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO", la distribuzione dei fertilizzanti in campo è vietata:

1. Sulle superfici non interessate dall'attività agricola fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
2. dal 1 dicembre al 28 febbraio, per i concimi a pronto effetto e ad eccezione delle colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo. Per tali colture il periodo di divieto decorrerà dal 1 di gennaio al 28 di febbraio;
3. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
4. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell'intervento;
5. sui terreni gelati o innevati ;
6. sui terreni saturi di acqua o inondati;
7. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi;
8. entro 25 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini;

9. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici;
10. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l'irrigazione per scorrimento;
11. mediante fertirrigazione praticata con il metodo a scorrimento.

Obblighi

1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
2. La quantità massima di azoto somministrabile, sotto qualsiasi forma essa venga apportata, applicabile alle aree adibite a coltivazioni agrarie non deve determinare, per le rispettive colture, il superamento del limite di 210 kg/ha inteso come quantitativo medio aziendale e comunque deve essere giustificato dal piano di fertilizzazione.
3. Qualora vengano effettuate somministrazioni azotate con dosi annue superiori a 60 Kg/ha per anno è obbligatorio frazionare la somministrazione nel corso dell'anno.
4. Le quantità di fertilizzante somministrato devono tener conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, della reale esigenza della coltura praticata.
5. Nel caso di terreni con pendenza superiore al 10% o non coperti da vegetazione, la somministrazione del fertilizzante dovrà essere seguita dall'interramento entro le 48 ore successive alla somministrazione;

USO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Regolamentazione

L'utilizzo degli effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili da nitrati non potrà superare un apporto di 170 Kg di azoto per ettaro per anno comprensivo dell'azoto contenuto nelle deiezioni degli animali tenuti al pascolo, inteso come quantitativo medio aziendale calcolato sulla base dei valori della tabella n 2 dell'allegato D.

Divieti di utilizzo dei letami

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

1. Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
2. dal 1 di novembre al 28 di febbraio;
3. sui terreni gelati o innevati;
4. sui terreni saturi di acqua o inondati;
5. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell'intervento;
6. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi;
7. entro 50 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini;
8. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici;
9. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l'irrigazione per scorrimento;
10. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado.

Obblighi

1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
2. Nel caso di spandimento al suolo di effluenti a distanza inferiore a 25 m in prossimità da case isolate e strade provinciali e inferiore a 50 m da centri abitati, il letame va immediatamente interrato.

Divieti di utilizzo dei liquami

L'utilizzo agronomico dei liquami è vietato:

1. Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
2. dal 1 di novembre al 28 di febbraio;
3. sui terreni gelati o innevati;
4. sui terreni saturi di acqua, inondati o con movimenti franosi in atto;
5. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell'intervento;
6. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi;
7. entro 50 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini;
8. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici;
9. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l'irrigazione per scorrimento;
10. sui terreni con pendenza superiore al 10%;
11. nel caso in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
12. in orticoltura, a coltura presente nonché su colture da frutto;
13. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
14. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
15. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
16. lo spandimento di liquami con getto a pressione è vietato ad una distanza inferiore a 200 m dai centri abitati, da case isolate, da strade statali e provinciali.

Obblighi

1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
2. Nel caso di spandimento al suolo di effluenti a distanza inferiore a 25 m in prossimità da case isolate e strade provinciali e inferiore a 50 m da centri abitati, il liquame va iniettato al suolo o subito interrato.

Sintesi sulle modalità di Comunicazione, di stoccaggio e divieti

Tabella 1 - Schema esemplificativo degli obblighi di presentazione della comunicazione e del Piano di Utilizzazione Agronomica in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino

Classe dimensionale		
Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)	Tipo di obbligo
Minore o uguale a 1000	<p>Avicoli inf. o uguali a 2174 posti ovaiole inf. o uguali a 4000 posti broilers</p> <p>Suini inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di p.v. inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p>Bovini inf. o uguali a 12 vacche in produzione inf. o uguali a 23 vacche nutrici inf. o uguali a 27 capi in rimonta inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p>	<p>Esonero dalla Comunicazione e dal PUA.</p> <p>Se l'Azoto totale è superiore a 3000 kg/anno: Presentazione del PdF</p>
Da 1001 a 3000	<p>Avicoli da 2175 a 6520 posti ovaiole da 4001 a 12000 posti broilers</p> <p>Suini da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p>Bovini da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso</p>	<p>Esonero dal PUA.</p> <p>Comunicazione semplificata.</p> <p>Se l'Azoto totale è superiore a 3000 kg/anno: Presentazione del PdF</p>

	da 117 a 348 vitelli a carne bianca	
> 3000	<p>Avicoli da 6521 a 40000 posti ovaiole da 12001 a 40000 posti broilers (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p>Suini Da 271 a 2000 grassi da 115 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p>Bovini Da 37 a 416 vacche in produzione da 69 a 421 vacche nutrici da 84 a 833 capi in rimonta da 91 a 625 bovini all' ingrasso da 349 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)</p>	<p>Comunicazione completa Presentazione del PUA</p>

Tabella 2- Quadro riassuntivo degli obblighi di stoccaggio

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)	Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
ANIMALI DA ALLEVAMENTO AD ECCEZIONE DEGLI AVICOLI			
Letami	letame	90	SI per non più di un mese, dopo stoccaggio di almeno 90 gg
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	letame	90	NO
Letami, liquami e/ materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 150 in assenza	NO
Liquami bovini da carne	liquame	150	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	NO
AVICOLI			
Lettiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	120	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	150	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	150	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 28 comma 7b del Dlgs 152/99	90	NO

Tabella 3- Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L.748/84, fanghi di depurazione (ex art 38 Dlgs 152/99)

Tipo di fertilizzante	Fasce di rispetto corsi d'acqua e arenili: divieto di spandimento
Letami e materiali assimilati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi ▪ entro 50 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini ▪ entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici
Liquami e materiali assimilati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi ▪ entro 50 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini ▪ entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici
Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi ▪ entro 25 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini ▪ entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d), del DM 3536 del 08/02/2016 fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Descrizione della norma e degli impegni


Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni.
E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del D.M. 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 23 del D.M. 7 aprile 2006. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.
- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

"Scoline e fossi collettori" (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

"Adduttori d'acqua per l'irrigazione": rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

"Pensili": corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

"Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua".

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-

portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

Relativamente all'impegno b) , costituzione /non eliminazione di fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri. I corpi idrici a cui si applica l'impegno sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 , si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sopra descritti .

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5, del DM 3536 del 08.02.2016.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d), del DM 3536 del 08/02/2016 fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1, del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 , si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati :

Rispetto della D.G.R. n°1984/2006 che ha approvato il Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche regionali, in particolare:

- **Relativamente all'uso irriguo delle acque superficiali le imprese agricole possono:**
 - Essere consorziate in consorzi irrigui (titolari di concessione di acque pubbliche) attraverso la stipula di un disciplinare da rispettare e pagando un canone;
 - avere/ richiedere concessioni alla Regione per le grandi e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità del prelievo);
 - avere/richiedere licenza annuale di attingimento temporaneo alla Regione (il limite massimo di portata concessa è 100 l/s).

- **Relativamente all'uso irriguo delle acque sotterranee le imprese agricole possono:**
 - Avere/richiedere concessioni di derivazione alla Regione per le grandi derivazioni e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione da parte della Regione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità del prelievo);
 - avere/richiedere autorizzazione alla Regione (Determinazione Dirigenziale) per un uso domestico di acque sotterranee esclusivamente per l'utilizzazione di acque destinate all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d), del DM 3536 del 08/02/2016 fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1, del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 , si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati :

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno ovvero alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà

funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), del DM 3536 del 08/02/2016 fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), DM 3536 del 08/02/2016 con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni vigenti in assenza a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

In riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 dicembre e il 15 marzo, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Il pedoclima della Regione è caratterizzato da una significativa estensione delle aree "aride" o "semiaride" (piovosità media annua del periodo 1991/2000 = 793 mm contro gli 896 della media nazionale); il regime pluviometrico non appare influenzato tanto dalla variazione altimetrica quanto dall'esposizione dei versanti e dalla localizzazione geografica dei bacini. Il regime di umidità dei suoli, rilevato con il metodo Billaux 1978 è prevalentemente *xerico*; il regime di temperatura dei suoli è classificato come *termico*, e *mesico* sui rilievi oltre 600 metri.

Inoltre, la prevalenza di matrice calcareo argillosa dei suoli regionali ha reso consueto, negli avvicendamenti colturali erbacei, il ricorso al maggese (pratica di aridocoltura) con finalità prevalenti di ripristino della fertilità.

Stante le condizioni di siccità primaverile estiva e la particolare struttura dei terreni, diviene opportuno effettuare lavorazioni primaverili sul maggese, al fine di conservare la riserva idrica (riduzione della competizione ad opera della flora spontanea, interruzione della risalita capillare) e predisporre la struttura del terreno alla successiva coltivazione, evitando l'eccessiva diffusione delle specie spontanee anche a fini di riduzione delle possibilità di innesco di incendi estivi. Pertanto, le aziende agricole ricadenti nel territorio della Basilicata possono avvalersi anche della deroga di cui al punto 6 per l'attuazione della pratica del maggese.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a)), del DM 3536 del 08/02/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), del DM 3536 del 08/02/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016 si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati :

- In relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno di cui alla lettera c) si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del DM 3536 del 08/02/2016 fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di sotto indicati:

Divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. nella Regione Basilicata, secondo le modalità, gli obblighi e le prescrizioni della L.R. 22 del 21/06/2002 di modifica e integrazione della L.R.13 del 22/02/2005 art.9 . Il titolare che effettui la bruciatura delle stoppie è tenuto ad effettuare gli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio , letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica .

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

II TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis*.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 978 del 4.6.2003 "Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell'adozione ed attuazione delle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003)
- D.G.R. n.1925 del 28/12/2007 " Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)"
- D.G.R. n. 590 del 14/03/2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone a protezione speciale – ZPS, integrata con n. DGR n. 267 del 28/02/2007.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS"
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC .Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07).Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del DM n.3536 del 08.02.2016.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati :

- Nelle more dell'emanazione dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
- Rispetto dei Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" - Decreto del Presidente della Giunta regionale - DPGR n. 65 del 19/03/2008

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Elenco delle ZPS

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni

IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino
0130	C	Foresta Gallipoli – Cognato

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n.

Recepimento)

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 978 del 4.6.2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003)
- D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)”
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC .Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07).Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
- D.G.R. n. 951 del 18/07/2012 -Programma Rete Natura 2000 in Basilicata e DGR 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9.
- D.G.R. n. 30 del 15/01/2013 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 4-10-11.
- D.G.R. n. 170 del 11/02/2014 –DM 16 settembre 2013 di designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata art.3 –Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate .

- D.G.R. n.904 del 07/07/2015 – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arco Ionico Lucano: IT9220080 – Costa Ionica Foce Agri: IT9220090 – Costa Ionica Foce Bradano: IT9210095 – Costa Ionica Foce Cavone .
- D.G.R. n.1678 del 22/12/2015 e n. 30/2013 Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata:
 - Monte Volturino IT 9210205
 - Monte Caldarosa IT9210170
 - Lago Pertusillo IT9210143
 - Monte Raparo IT9210195
 - Madonna di Viggiano IT9210180
 - Serra di Calvello IT9210240
 - Monte Sirino IT9210200

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d)) del DM 3536 del 08/02/2016 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, per le sottoelencate ZSC si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

CODICE	AREA TERRITORIALE
1 IT9210140	Grotticelle di Monticchio
2 IT9210190	Monte Paratiello
3 IT9210210	Monte Vulture
4 IT9210005	Abetina di Laurenzana
5 IT9210010	Abetina di Ruoti
6 IT9210215	Monte Li Foi
7 IT9210035	Bosco di Rifreddo
8 IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone
9 IT9210110	Faggeta di Moliterno
10 IT9220220	Murge di S. Oronzio
11 IT9210020	Bosco Cupolicchio
12 IT9210045	Bosco Mangarrone (Rivello)

13 IT9210265	Valle del Noce
14 IT9210142	Lago Pantano di Pignola
15 IT9210141	Lago La Rotonda
16 IT9210144	Lago S. Giuliano e Timmari
17 IT9210130	Foresta di Gallipoli – Cognato
18 IT9220030	Bosco Monte Piano
19 IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
20 IT9220135	Gravine di Matera

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche riportate negli allegati alle DGR n. 951 del 18 luglio 2012 e n.30 del 15 gennaio 2013 approvate con DMATTM del 16 settembre 2013 "Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata , ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357" (GU n.226 del 26-09-2013 – Serie Generale) ;
- Rispetto delle misure di tutela e conservazione previste dalla DGR 1678 del 22 dicembre 2015 di aggiornamento e integrazione delle DGR 951/2012 e 30/2013 di cui al precedente punto;
- Rispetto dei Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"- Decreto del Presidente della Giunta regionale - DPGR n. 65 del 19/03/2008
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M. 3536 del 08/02/1016 , per le sottoelencate aree SIC non ancora trasformate in ZSC si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

CODICE	AREA TERRITORIALE
1 IT9210240 B	Serra di Calvello
2 IT9210266 C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
3 IT9210015 B	Acquafredda di Maratea
4 IT9220055 C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni

5 IT9220080 B	Costa Ionica Foce Agri
6 IT9220090 B	Costa Ionica Foce Bradano
7 IT9220095 B	Costa Ionica Foce Cavone
8 IT9210160 B	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
9 IT9210155 B	Marina di Castrocuoco
10 IT9220255 C	Valle Basento Ferrandina Scalo
11 IT9220260 C	Valle Basento Grassano Scalo
12 IT9210150 C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
13 IT9210201 C	Lago del Rendina
14 IT9210075 B	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
15 IT9210250 B	Timpa delle Murge
16 IT9210245 B	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
17 IT9210200 B	Monte Sirino
18 IT9210195 B	Monte Raparo
19 IT9210185 B	Monte La Spina, Monte Zaccana
20 IT9210180 B	Monte della Madonna di Viggiano
21 IT9210170 B	Monte Caldarosa
22 IT9210165 B	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
23 IT9210145 B	Madonna del Pollino Loc.Vacuarro
24 IT9210143 B	Lago Pertusillo
25 IT9210120 B	La Falconara
26 IT9210070 B	Bosco Vaccarizzo
27 IT9210040 B	Bosco Magnano
28 IT9210025 B	Bosco della Farneta
29 IT9210205 B	Monte Volturino
30 IT9220085 B	Costa Ionica Foce Basento

- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
- Rispetto dei Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"- Decreto del Presidente della Giunta regionale - DPGR n. 65 del 19/03/2008 .

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 del 08/02/2016 fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono

ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modificazioni;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 maggio 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi" (G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Recepimento Regionale

- D.G.R. n. 1119 del 08.08.2007 "Linee Guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Prodotti Alimentari – Sicurezza Alimentare nella Regione Basilicata.
- D.G.R. n. 1288 del 13.09.2011 " Recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato , le Regioni me le Province Autonome di Trento e Bolzano , sancito nella seduta de 29 aprile 2010 (repertorio n. 59/CSR) , relativo a " Linee guida applicative del Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" .
- D.D. n.72AG.2012/D.334 del 25.06.2012 "D.G.R n. 1288 del 13.09.2011 " Recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato , le Regioni me le Province Autonome di

Trento e Bolzano , sancito nella seduta de 29 aprile 2010 (repertorio n. 59/CSR) , relativo a “ Linee guida applicative del Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”. Modifiche ed integrazioni dell’Allegato 2 e relativa modulistica .

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell’azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modificazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 DM 3536 del 08/02/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016 con allevamenti suinicoli, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

- A: Comunicazione dell'azienda agricola alla A.S.L. per la registrazione dell'azienda.
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C: Identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
 - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'A.S.L., a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini ovvero bufalini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

- A: Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in BDN.
- A.1 Registrazione presso il servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
 - A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B: Identificazione e registrazione degli animali.
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;

- B.3 effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del D.P.R. 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
 - B.5 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
 - B.6 consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);
 - B.7 registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 acquisizione del passaporto dal servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P).
 - B.9 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
 - B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al servizio veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: Registro aziendale.
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D: Movimentazione dei capi: nascite - ingresso in azienda – decesso.
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
 - D.3 nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal servizio veterinario, nei casi previsti.
- E: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda.
- E.1 Compilazione del modello 4;

- E.2 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016 con allevamenti ovicaprini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

- A: Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in BDN.
- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B: Registro aziendale e BDN.
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR (Banca dati regionale)/BDN (Banca dati nazionale) unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8 marzo 2012);
 - B.2 movimentazione dei capi tramite modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel registro aziendale e in BDN.
 - B.3 per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
 - B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: Identificazione e registrazione degli animali.

- C.1 Per i nati prima del 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

Per i capi nati dopo il 31 dicembre 2009: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

- Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
- divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE (Encefalopatie spongiformi trasmissibili) in un animale.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modificazioni;
- Circolare Ministeriale 30 ottobre 2002 "Modalità applicative dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopra indicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - "gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A.1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza";
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (articolo 16 del D. Lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3

Benessere degli animali

ITEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016, con allevamenti bovini/bufalini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 “Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016, con allevamenti suinicoli, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 3536 del 08/02/2016 con allevamenti zootecnici, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sotto indicati:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e successive modificazioni.

SETTORE

Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Regolamento CE 1120/2009 successive modificazioni.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modificazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del D.M. 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, comma 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2016 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2016. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite

alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.